



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Città Metropolitana di Napoli
SERVIZIO N.4
Ufficio Elettorale

**REFERENDUM COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI ED ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21.09.2020**
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

IL SINDACO

Visto il **D.P.R. del 17.07.2020**, il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 97 del 20.07.2020** e il **decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 24.07.2020** con i quali sono stati convocati per i giorni **20 e 21 settembre 2020** i Comizi Elettorali per il Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione, le Elezioni Regionali e per le Elezioni Amministrative;

Visto l'art. 1 del **Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22 – modificato ulteriormente dalla legge n.46/2009** che recita:

“1. – **Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore**”

“3. – Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, **al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:**

a) **una dichiarazione in carta libera**, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) **un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale**, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.”

“3-bis. – Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.”

“4. – Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto”;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati al voto domiciliare, previsto esclusivamente nei casi in cui alla norma sopra riportata, dovranno presentare all'ufficio Protocollo del Comune, **A DECORRERE DA MARTEDI' 11 AGOSTO E NON OLTRE LUNEDI' 31 AGOSTO 2020 (20° giorno antecedente la data della votazione)**, la documentazione prescritta (dichiarazione di cui alla lettera “a” e certificato medico di cui alla lettera “b” del comma 3 della norma in parola).

Il fac- simile predisposto per la dichiarazione è rinvenibile sul sito web www.comunemassalubrense.gov.it

Ai fini del rilascio della certificazione medica prescritta da allegare alla dichiarazione le richieste per le visite mediche dovranno essere rivolte, tempestivamente, per iscritto con l'esatta indicazione del nominativo, del luogo e della data di nascita, dell'indirizzo dell'abitazione di dimora e possibilmente del recapito telefonico, all'ASL NA3 SUD Distretto Sanitario 59 - Unità Operativa Medicina Legale ed Invalidi Civili – Via M.Lauro, n. 1 – Sant'Agnello.

Massa Lubrense, 11.08.2020

Il Sindaco
Geom. Lorenzo Balducelli